

N. R.G. ■■■/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ■■■/2024 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. ■■■
■■■

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ■■■
■■■

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), in qualità di mandataria di [...] ■■■

CP_3 (C.F. *P.IVA_3*), a sua volta mandataria di *Controparte_4* ■■■

[...] (C.F. *P.IVA_4*), con il patrocinio dell'avv. ■■■
■■■

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge così

provvedere:

in via preliminare

– revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. ■■■/2024 del 08/03/2024 RG ■■■/2024 Tribunale di Lecco in quanto nullo, illegittimo, inefficace, infondato in fatto e diritto ed emesso in carenza dei necessari requisiti di prova scritta sommaria del credito;

nel merito:

in via principale

- per le causali tutte dedotte in atti, revocare il provvedimento monitorio nr. ■■■/2024 emesso dal Tribunale di Lecco in data 08/03/2024, nell’ambito del giudizio R.G. ■■■/2024, in quanto nullo, illegittimo, inefficace, infondato in fatto e diritto e comunque rigettare tutte le domande

rassegnate da parte opposta nei confronti del sig. **Parte_1** in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto;

ancora in via principale

- per le causali tutte dedotte in atti, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e di pagamento "... a semplice richiesta scritta ..." contenute nella fideiussione **Controparte_1** sub doc. 1, prestata dal sig. **Parte_1** in favore del sig. **Parte_2** per contrarietà alla normativa dettata dal Codice del Consumo (D. Lgs206/05), in quanto clausole vessatorie non oggetto di specifica trattativa individuale in sede di sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. **Parte_1** a parte opposta e ciò in forza del disposto dell'art. 1957 c.c. essendo maturate le decadenze ivi previste e quivi eccepite per non avere il creditore "proposto le istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate" nei termini di legge, con conseguente inefficacia/invalidità della fideiussione de qua e liberazione del garante;

ancora in via principale

- per le causali tutte dedotte in atti, accertare e dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 1955 c.c. della fideiussione prestata dal sig. **Parte_1** di cui al doc. 1, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. **Parte_1** alla parte opposta, con conseguente rigetto di tutte le domande rassegnate da quest'ultima nei riguardi di parte opponente.

in punto spese

con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

in via istruttoria: omissis"

Per **Controparte_1** "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. **2024** (R.G. **/2024**) emesso dal Tribunale di Lecco il 08.03.2024 non essendo l'opposizione proposta dal sig. **Parte_1** fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

respingere qualsiasi eccezione e domanda proposta dal sig. **Parte_1** in quanto infondata in fatto e in diritto.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze dell'attore opponente, limitare la pretesa risarcitoria in capo alla **Controparte_1** (oggi **Controparte_4** **[...]** a quanto di propria spettanza.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali.

IN VIA ISTRUTTORIA

Omissis.”

Per *Controparte_4* “IN VIA PRINCIPALE: respingere qualsiasi eccezione e domanda proposta dal sig. *Parte_1* in quanto infondata in fatto e in diritto.

IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze dell’attore opponente, limitare la pretesa risarcitoria in capo alla *Controparte_1* [...] (oggi *Controparte_4*) a quanto di propria spettanza.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali.

IN VIA ISTRUTTORIA: omissis”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio involge l’opposizione proposta da *Parte_1* al decreto ingiuntivo n. ■■■/2024, emesso dal Tribunale di Lecco in data 08.03.2024 (RG ■■■/2024), con il quale, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da *Controparte_1* è stato ingiunto al sig. *Parte_1* in qualità di garante per fideiussione del sig. *Pt_2* [...] per il debito da questi maturato con riferimento a contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l’istituto di credito ricorrente in data 04.09.2017 ed in solido con il medesimo *Parte_2* il pagamento dell’importo di € 267.686,51, oltre interessi come da domanda e spese di lite, nella misura ivi liquidata.

Con la svolta opposizione, parte attrice opponente ha citato in giudizio la [...] *Controparte_1* contestando, da un lato, la nullità e la vessatorietà della clausola di cui all’art. 5 del contratto di fideiussione del 01.08.2017 in quanto derogativa al termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e, per l’effetto, la decadenza dell’istituto di credito dall’azione nei confronti del garante per fideiussione, nonché consumatore, *Parte_1* per non avere proposto azioni giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; d’altro lato ha eccepito l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1955 c.c., in quanto la *Controparte_1* avrebbe privato il sig. *Parte_1* del diritto di surrogarsi nell’ipoteca del creditore, atteso che nel mese di gennaio 2023 la medesima Banca aveva prestato assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene di terzi datori di ipoteca – sigg. *Persona_1* e *Per_2* [...] – a fronte della corresponsione da parte del debitore principale dell’importo di € 396.000,00.

L’opponente ha quindi agito in giudizio per chiedere al Tribunale adito, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l’opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e, nel merito, i) di revocare il decreto ingiuntivo opposto, ii) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole in deroga al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e di richiesta di pagamento “a semplice richiesta scritta” e l’inefficacia / invalidità della fideiussione rilasciata da *Parte_1* e, infine, iii) di accertare e

dichiarare l'estinzione della medesima fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., e, per l'effetto, di dichiarare che nulla è dovuto all'istituto di credito.

Si è costituita tempestivamente in giudizio la *Controparte_1* la quale ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché, in via di subordine, l'accertamento dell'eventuale diverso credito vantato dalla Banca.

A sostegno delle proprie domande, la convenuta opposta si è difesa argomentando che la fideiussione *de qua* sarebbe un contratto autonomo di garanzia in quanto presenterebbe la cd. clausola di pagamento a prima richiesta, e, in quanto tale, priva del vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale, con inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.

In ogni caso, ha dedotto che le parti vi avrebbero comunque espressamente derogato, laddove il garante aveva a suo tempo sottoscritto la clausola in deroga anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, comunque, la *CP_1* non si sarebbe avvalsa della clausola in deroga in quanto avrebbe formulato richieste stragiudiziali di pagamento nel termine semestrale di scadenza dell'obbligazione principale.

Contesta, infine, sia la dedotta violazione della disciplina consumeristica che la asserita privazione del sig. *Parte_1* della possibilità di surroga "per fatto del creditore" e, quindi, della inefficacia della fideiussione *de qua* ai sensi dell'art. 1955 c.c. *Parte_3* a sostegno della propria difesa, che, da un lato, in sede di assenso alla cancellazione, la Banca avesse espressamente previsto il proprio diritto di agire per il credito residuo (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) e che, in ogni caso, si trattasse di un atto unilaterale della Banca e quindi non suscumbibile nella fattispecie di cui all'art. 1955 c.c., riferibile solo alle ipotesi di accordo tra creditore e terzo. Oltre alla circostanza che la fideiussione sarebbe stata rilasciata prima della stipula del contratto di mutuo e, in quanto tale, non riferibile ad un credito ipotecario.

Depositare le memorie integrative ex art. 171 *ter* c.p.c., alla prima udienza del 10.12.2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi insistendo, rispettivamente, per la non concessione l'opponente e per la concessione la Banca opposta della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. La difesa dell'opposta ha altresì richiesto la concessione di termine per il deposito della domanda di mediazione.

Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la controversia rientrante tra il novero delle materie soggette alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, ha assegnato termine per la proposizione della domanda e rinviato la causa all'udienza del 06.05.2025.

Si è costituita, nelle more, con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., [...] *Controparte_5* e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti *Controparte_2* [...] in qualità di cessionaria del credito vantato da *Controparte_1* [...] facendo proprie tutte le istanze e produzioni documentali già effettuate da [...] *Controparte_1*

All'udienza del 06.05.2025 il giudice, dato atto dell'esperimento tentativo di mediazione con esito negativo, su istanza congiunta dei difensori delle parti ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c. ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.

Le parti hanno quindi precisato le conclusioni e hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.

All'esito dell'udienza di rimessione in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Preliminarmente, si dà atto che la causa ha natura documentale e il materiale probatorio depositato dalle parti è idoneo e sufficiente a fondare il convincimento del giudice e, quindi, una decisione motivata sulle domande tutte formulate.

Si osserva, inoltre, che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (*cfr.* Cass., n. 363/2019).

Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.

L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per i seguenti motivi.

Giova premettere che il giudice ritiene pacifico, anche in quanto documentalmente provato e non contestato dalle parti, che il sig. *Parte_1* debba essere qualificato, nell'alveo dei rapporti giuridici dedotti in atti, quale consumatore. Invero, questi ha sottoscritto il contratto in qualità di consumatore, avendo concesso la garanzia in favore di un parente/persona fisica (*cfr.* doc. 1 di parte opponente) e non essendo l'interesse perseguito configurabile come professionale. La qualifica è altresì evincibile dalle stesse produzioni documentali della Banca opposta (*cfr.* doc.4 di parte opposta), ove il sig. *Parte_1* viene espressamente classificato quale "CONSUMATORE" ai fini della trasparenza bancaria.

Si è quindi in presenza di garanzia conclusa da soggetto persona fisica tutelata dalle norme del Codice del Consumo, posto che il modulo contrattuale è stato predisposto unilateralmente da CP_1 quale soggetto “professionista”, sempre ai sensi del Codice del Consumo.

Altrettanto pacifica è la circostanza che la fideiussione rilasciata dal sig. Parte_1 in data 01.08.2017 (cfr. doc.1 di parte opponente) sia una fideiussione specifica rilasciata a garanzia del finanziamento ipotecario dell'importo di € 650.000,00, della durata di mesi 180, rilasciato dal medesimo istituto di credito in favore di Parte_2 ovvero sia il contratto di finanziamento sottoscritto il successivo 04.09.2017 tra Parte_2 e [...] Controparte_1 (cfr. doc. 2 dell'opponente). Lo si evince chiaramente sia dal dato letterale della garanzia fideiussoria (importi, ratei e debitore principale ndr.) che dalle circostanze di tempo, laddove la fideiussione è di poco antecedente la stipulazione del contratto di finanziamento, anche considerando il mese di agosto che intercorre tra la sottoscrizione della prima e la stipulazione del secondo.

Infine, è documentale ed argomentato dallo stesso istituto di credito opposto la circostanza che, in data 20.01.2023, la Controparte_1 abbia prestato assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene immobile di proprietà dei terzi datori di ipoteca sigg. Persona_1 e Persona_2 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), all'esito di un accordo intercorso tra la Banca ed il debitore principale Parte_2 in forza del quale quest'ultimo avrebbe provveduto alla corresponsione dell'importo di € 396.000,00 in favore della CP_1 con conseguenziale cancellazione della pregiudizievole e liberazione dell'immobile dal gravame (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).

Fermo restando che *“la somma suddetta sarà imputata a mera decurtazione della maggiore esposizione debitoria già a Voi nota e afferente il suddetto mutuo fondiario, ferme dunque restando le residue ragioni di credito della banca nei confronti del debitore principale e dei fideiussori coobbligati”*: per effetto dell'intesa di cui sopra la CP_1 si è di fatto spogliata della garanzia ipotecaria ed il credito vantato nei confronti del sig. Parte_2 da ipotecario si è trasformato in credito chirografario.

Dagli atti si evince che a detto accordo non abbia partecipato il garante per fideiussione – odierno opponente – né che questi sia stato informato dall'Istituto di credito, essendo le missive prodotte indirizzate solo al debitore principale (cfr. docc. 3-4 fascicolo monitorio) ed ai terzi datori di ipoteca (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).

Premesso ciò, si ritiene pienamente condivisibile la doglianza attorea di intervenuta estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., norma che impone al creditore un onere di conservare al fideiussore il diritto alla surrogazione.

Nel caso di specie la Controparte_1 con il suo comportamento attivo (l'accordo raggiunto con il debitore principale e l'atto – questo sì unilaterale, ma all'evidenza frutto di un accordo – di assenso alla cancellazione, ndr.), ha causato al garante per fideiussione Parte_1 un pregiudizio sia giuridico che economico, vale a dire la perdita del diritto di surrogazione nell'ipoteca e quindi nel privilegio del creditore.

La **CP_1** ha quindi sottratto al fideiussore le concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. In altri termini il sig. **Parte_1** da fideiussore per un credito ipotecario è diventato garante di un credito chirografario esclusivamente per il fatto del creditore, che ha rinunciato alla garanzia reale, così privandolo del diritto alla surrogazione nell'ipoteca.

Benché l'accoglimento della domanda di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. possa ritenersi assorbente di ogni ulteriore eccezione, si evidenzia come sia parimenti condivisibile la doglianza attorea di nullità, per vessatorietà, dell'art. 5 del contratto di fideiussione che prevede la deroga del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., e, per l'effetto, la decadenza della Banca dall'azione, perché non sarebbe stato da quest'ultima rispettato il termine semestrale di cui alla medesima norma.

Lo scrivente giudice condivide appieno l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la clausola contrattuale che dispensa la **CP_1** dall'osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 c.c. ha carattere vessatorio ai sensi dell'art. 33, 1° comma e 2° comma lettera t) del D.lgs n. 206/2005, cd. Codice del consumo, ai sensi del quale sono vessatorie *“le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”*.

Ciò in quanto, se da un lato vero è che la norma di cui all'art. 1957 comma 1 c.c., è derogabile per volontà delle parti, d'altro lato è altrettanto pacifico che la deroga comporta l'esclusione della stringente tutela consumeristica prevista dal Codice del Consumo: nel caso di specie, la vessatorietà dell'art. 5 del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. **Parte_1** è insita nella limitazione della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata, con l'effetto di attribuire al creditore l'estensione indeterminata nel tempo della garanzia *“fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore”*, con evidente squilibrio a carico del consumatore garante (*ex plurimis* Cass. Civ. n. 27558/2023 “[...] Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c.”).

E tale clausola derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. rientra pertanto tra quelle che si presumono vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del citato D.Lgs. n. 206/2005, salvo che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale o comunque, nei contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli e formulari, di *“specifica trattativa con il consumatore”*, ai sensi dell'art. 34, 4° e 5° comma del Codice del Consumo.

Presunzione che comporta che l'esclusione dell'abusività debba passare dalla prova, della quale è onerato il professionista – nel caso di specie la Banca – della specifica trattativa individuale, a fronte di un contratto redatto sulla base di formulari predisposti dalla medesima banca finanziatrice.

L'esistenza di una trattativa individuale non è stata però dedotta né, *a fortiori*, provata da *Controparte_1* pur essendone quest'ultima onerata, ai sensi dell'art. 34, 4° e 5° comma del Codice del Consumo.

Del tutto irrilevante, in questa sede, è l'approvazione specifica della clausola, posto che essa vale soltanto ad escluderne l'inefficacia *ex art. 1341, 2° comma c.c.*

Deve pertanto concludersi che l'art. 5 del contratto di fideiussione è una clausola abusiva, con l'effetto che, trattandosi di nullità parziale ai sensi dell'art. 36, 1° comma, del Codice del Consumo, la fideiussione conserva la propria validità, ma il garante *Parte_1* può opporre alla Banca l'eccezione che gli era stata preclusa.

In altri termini, la nullità della clausola di deroga al termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. comporta l'estinzione integrale della fideiussione rilasciata da *Parte_1* solo qualora il creditore non abbia tempestivamente avviato e coltivato le iniziative utili per il recupero del credito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente liberazione del fideiussore.

Nella specie, tuttavia, è documentalmente provato, oltre che dedotto dalla stessa ricorrente in sede monitoria e odierna opposta, che *Controparte_1* con lettera raccomandata del 28.12.2018, aveva provveduto alla diffida e messa in mora, con contestuale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nei confronti del debitore principale (*cfr.* doc. 1 di parte opposta): tale data è certamente da intendersi quale data iniziale di decorrenza del termine semestrale, a far tempo dalla quale l'istituto di credito avrebbe dovuto coltivare le iniziative volte al recupero del credito nei confronti del debitore principale, e non – come invece sostenuto dall'Istituto di credito opposto – quale essa stessa una iniziativa stragiudiziale volta al recupero del credito.

Che la Banca creditrice avesse passato a sofferenza la posizione creditoria relativa al finanziamento *de quo* in data 28.12.2018 è confermato anche dal libro giornale prodotto *sub* doc. 5 in sede monitoria, nel quale è espressamente indicato, quale data valuta iniziale, il 28.12.2018, con un debito per capitale insoluto pari ad Euro 650.540,89.

Il debito maturato era, dunque, esigibile da tale epoca, facendo iniziare il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

Senonché, da tale data, *Controparte_1* anche a voler aderire alla tesi di quest'ultima circa la sufficienza di iniziative stragiudiziali e non giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza semestrale, non ha promosso alcuna iniziativa volta al recupero del credito nei mesi e anni successivi, sino alla proposizione del ricorso monitorio.

A nulla rilevano le comunicazioni prodotte *sub*. docc. 2 e 3 da parte opponente, in quanto inconferenti con il caso di specie ed entrambe relative a rapporti distinti ed estranei al contratto di finanziamento e di fideiussione oggetto del presente giudizio.

In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Ogni ulteriore domanda proposta da *Controparte_1* e [...] *Controparte_5* deve intendersi rigettata in ragione della fondatezza e dell'integrale accoglimento dell'opposizione.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico delle parti convenuta opposta e terza intervenuta, in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (importo liquidato in decreto) ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con riduzione dei valori medi in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria e della natura reiterativa delle precedenti difese degli scritti conclusivi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. ■■■2024 del 08.03.2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecco;
- 2) Rigetta ogni domanda proposta da *Controparte_1* [...] *Controparte_4* nei confronti di *Parte_1*
- 3) Condanna *Controparte_1* *Controparte_4* in solido tra loro, a rifondere in favore di *Parte_1* le spese di lite, che liquida in € 634,00 per anticipazioni e in € 15.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Lecco, 16 febbraio 2026

Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi